

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE MAGGIORI ENTRATE IMU
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Attività di controllo

Articolo 3 – Costituzione del Fondo

Articolo 4 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

Articolo 5 – Destinazione del Fondo

Articolo 6 – Trattamento accessorio

Articolo 7 --Liquidazione del compenso incentivante

Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.

2. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 3 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il fondo è calcolato rispetto al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria, nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato. Per maggior gettito si intende quello aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito, ovvero all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi.

3. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento dei tributi comunali Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

4. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU).

5. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017

Art. 4 - Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Responsabile del Servizio entrate/tributi, provvede a definire uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro relativamente all'IMU, all'accertamento dei tributi erariali, ai contributi sociali e alle altre entrate tributarie dell'ente.

2. Detti obiettivi devono essere tenuti distinti da quelli remunerati con il fondo per le risorse decentrate ordinarie, destinato alla performance organizzativa ed individuale.
3. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche.

Articolo 5 – Destinazione del Fondo

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'Area Finanze-Tributi, nel contesto della Relazione funzionale alla valutazione della performance da sottoporre al Nucleo di Valutazione, effettua un'analisi sulle attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 3. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro.
2. Solo dopo la validazione della Relazione da parte del Nucleo di Valutazione, con successivo provvedimento il Responsabile di Area procederà alla liquidazione dei compensi incentivanti al personale addetto, in corrispondenza con la liquidazione del salario accessorio collegato alla performance.
3. L'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dovranno rispettare i termini stabiliti dalla legge.

Articolo 6 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Tributi, essendo ammessa la partecipazione del Responsabile di Area, ed eventuali altri collaboratori, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente non può superare il 15 % del trattamento tabellare annuo lordo per tredici mensilità del CCNL vigente.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
6. Al Funzionario responsabile di Area che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del settore entrate/tributi. L'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
7. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

Responsabile dell'Area tributi/entrate 20%

Funzionario Responsabile del tributo 40%
Personale addetto all'accertamento 25%
Collaboratori amministrativi e tecnici 15%

8. E' possibile che l'attività di accertamento preveda la partecipazione solo di una parte delle figure di cui al punto 7. In ogni caso, il totale ripartito sarà sempre pari al 100%.

Articolo 7 - Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Responsabile Area Finanze-Tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi, nel contesto delle procedure della redazione della Relazione funzionale al ciclo della performance da sottoporre al Nucleo di Valutazione, ai sensi del precedente art. 5, il quale esprimerà il proprio parere in corrispondenza della validazione.

2. Sulla base degli elementi acquisiti il Responsabile di Area procede quindi alla liquidazione dell'incentivo..

3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

4. L'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilite dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5.

5. la spesa liquidata al personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2019 e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU e tributi erariali certificate dal consuntivo dell'anno 2019.